MOD. 3 M

MODULARIO
Lav. Prev. Soc. 29

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Verbale di accordo

Integrazione all'accordo del 19.12.2000

Il giorno 1 marzo 2001, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni, della Dr.ssa Erminia Viggiani Dirigente Divisione VIII della D.G. Rapporti di Lavoro e con la partecipazioni di:

per Coop Toscana Lazio : Marco Lami, Paolo Palmerio, Raffaele Giannelli, e per l'A.C.C.D.T. Franco Branchetti;

per le OO.SS. Nazionali : Luigi Coppini Filcams CGIL, Mario Piovesan Fisascat CISL e Antonio Vargiu Uiltucs UIL;

per le OO.SS. Regionali e Territoriali: Bruno Mignucci, Franco Franceschini Ficams CGIL;

per l'Esecutivo del Consiglio Sindacale Aziendale: Ladise Pastorelli, Anselmo Briganti;

è stato sottoscritto il seguente accordo.

Premesso che:

in data 19 dicembre 2000, è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un verbale di accordo teso a gestire, attraverso gli strumenti individuati e concordati, le situazioni di esubero strutturali presenti all'interno di Coop Toscana Lazio.
Più precisamente:
al punto " **b. Mobilità ex legge 223/91** " è stato concordato il numero massimo di dipendenti da collocare in mobilità pari a 230 unità e il periodo oggetto della procedura medesima, 1gennaio 2001 – 30 giugno 2002;
al punto " **c. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione aziendale ex legge 223/91 e successive modificazioni** " è previsto il numero massimo di dipendenti, da collocare in CIGS pari a 65 unità e il periodo di sospensione del lavoro di 24 mesi, con inizio dal 1 febbraio 2001;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

al punto " **d. Riorientamento professionale finalizzato alla reimpiegabilità per il personale in CIGS** " è previsto al 4^ comma, del medesimo punto, che una parte dei 65 lavoratori sarà collocata, al termine della CIGS, in mobilità di accompagnamento alla posizione di quiescenza compatibilmente con il rispetto dei requisiti di pensionabilità dei soggetti anziani.
Tenuto conto di quanto sopra, si evince che allo stato attuale esiste uno spazio temporale non coperto dagli ammortizzatori sociali, tra il termine del periodo per la messa in mobilità dei dipendenti, 30 giugno 2002, e il termine della cassa integrazione guadagni che, per un periodo di 24 mesi, corrisponde al 31 gennaio 2003; le parti, al solo fine di rendere effettivamente applicabile quanto sopra previsto, concordano di considerare chiusa la procedura di mobilità al 28 febbraio 2003 per i lavoratori rientranti nella casistica di cui al 4^ comma punto D dell'accordo medesimo che corrispondano al numero massimo di 35 lavoratori.
Le parti concordano che i dipendenti da collocare, al termine della CIGS, in mobilità sono da considerarsi aggiuntivi al numero previsto dal punto b dell'accordo 19 dicembre 2000 e poiché l'apertura della procedura di mobilità interessava 290 dipendenti, il numero dei dipendenti eccedenti 230 unità devono considerarsi parte integrante di tale procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.